

LE QUALITÀ UMANE NON SONO SOLO QUELLE ESPRIMIBILI

Intervista a **PASQUALE GIUSTINIANI E GIANLUIGI ZEPPETELLA**

Agenzia **SIR** del 22.07.2008

“A prescindere dalla criticità potenziale di ogni dichiarazione estemporanea cristallizzata e non dinamica, causa l'impossibilità per Eluana a riformulare alcunché, è sempre discutibile una posizione che parta dall'assunto che il valore della persona sia in qualche modo inestricabilmente collegato alle qualità esprimibili piuttosto che a quelle intrinseche”. Sono critici verso la sentenza dei giudici della Corte d'appello di Milano Pasquale Giustiniani, docente di Bioetica alla facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli e membro del Comitato regionale campano di aiuto al malato terminale, e Gianluigi Zeppetella, direttore dell'Unità operativa di fisiopatologia del dolore e cure palliative dell'Azienda ospedaliera di Caserta e presidente della Consulta regionale campana per la bioetica in cure palliative. I due esperti non sono d'accordo neppure con l'indicazione dei giudici che la sospensione del trattamento andrebbe fatto in un hospice o in altro luogo di ricovero: “Un'autorevole Corte italiana finisce per determinare un luogo improprio in cui sospendere il trattamento e con il produrre una determinazione di comportamenti che, di fatto, viola il codice deontologico medico e, più in generale, quello delle professioni sanitarie, forzando fino al limite di una possibile obiezione di coscienza degli operatori sanitari”.

A giudizio di Giustiniani e Zeppetella, “coloro che si troveranno a far parte del personale medico e paramedico, chiamato ad assistere Eluana nel momento del processo del transito (lo stato vegetativo permanente non modifica lo status di soggetto di diritto fino alla fine effettiva dei giorni) dovranno in effetti realizzare una serie di procedure, suggerite puntualmente dal Decreto, rasentando azioni tendenti, in modo attivo, a sospendere delle cure di base (alimentazione-idratazione, somministrazione di antibiotici o anti-infiammatori)”. Al tempo stesso, dovranno “per Decreto continuare ad erogare all'organismo biologico altre terapie e presidi sanitari (sedativi e antiepilettici, umidificazione delle mucose, erogazione di sostanze che evitino il disagio di carenza dei liquidi, cura dell'igiene personale)”. “Lo stesso Codice di procedura penale – proseguono i due esperti - potrebbe risultarne potenzialmente violato negli articoli relativi all'obbligo di solidarietà con i propri simili, di preservarne la vita e di non dare o agevolare volontariamente la morte di chicchessia”. Del resto, proseguono, “nel 2006, già il Tribunale di I grado aveva ribadito che il nutrire e l'idratare sono da considerare, prima ancora che terapie, delle espressioni del dovere di solidarietà posto a carico di coloro che accudiscono il malato”.